



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico


ESERCITO

GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE E SMALTIMENTO DI PNEUMATICI NUOVI E USATI

Relatore: Ten. Col. Luca SEGATTI



Fornire un inquadramento generale in materia di procedure da seguire per la gestione dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni sui pneumatici



D.Lgs. 152/06 ART. 183, c. , lett. a

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**“qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi”**

Testo Unico Ambientale (TUA)

D. Lgs. 152/2006

Art. 184 comma 5 bis al D.Lgs 152/2006

(introdotto nel TUA da D. Lgs 16/1/08, n. 4* e
successivamente sostituito dal contenuto dell'Art. 13 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

“Con *uno o più decreti del Ministro della difesa*, [...], sono disciplinate [...] le **speciali procedure per la gestione**, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei **rifiuti** prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come **individuati** con *decreto del Ministro della difesa* [...]”.

D.M. 6/3/08

«**Individuazione**, ..., dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale»

D.M. 22/10/09

«**Procedure per la gestione** dei rifiuti... difesa militare e sicurezza nazionale»

D.M. 22/10/09

Introduce **speciali procedure** a carico della Difesa per la gestione dei rifiuti derivanti dal materiale «prettamente militare»

Ai fini del presente decreto si definiscono **rifiuti** derivanti dai materiali prettamente militari, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione Difesa «**si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi**» previa adozione di **decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto**.

**Dichiarazione di fuori uso
(art. 418 DPR 90/2010)**

Materiali inefficienti o di non conveniente riparazione, a seguito di **vetustà o usura o di un evento accidentale**.

**Dichiarazione di fuori servizio
(art. 417 DPR 90/2010)**

Materiali non più idonei al servizio, anche se efficienti o riparabili ovvero **non più rispondenti alle esigenze d'impiego**, per ragioni militari, tecniche o economiche.



M_D SSMD REG2020 0005742 14-01-2020



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Ufficio Generale Prevenzione, Vigilanza Antinfortunistica e Tutela Ambientale

UG PREVATA - A - 001



“LA TUTELA AMBIENTALE NELLA DIFESA”

Edizione 2019

Digitally signed by FRANCESCO
MAGGI
Date: 2020.01.14 15:59:29 CET

M_D E0012000 REG2018 0035767 21-02-2018



STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO



DIRETTIVA 7040

**VADEMECUM PER I COMANDANTI
DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA
PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

Digitally signed by CARMELO
CIVATO
Date: 2018.02.21 15:53:28 CET

M_D A0AD369 REG2026 0016391 17-02-2026



COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO



Circolare 4007

**DISMISSIONE, ALIENAZIONE, CESSIONE
E PRESTITO DI VEICOLI, MATERIALI,
SISTEMI E QUADRUPEDI DELL'ESERCITO**

2026

L'alienazione dei residui da esercitazione è disciplinata nella **Circolare 4007 di COMLOG** «*Dismissione, cessione e alienazione di veicoli, materiali, sistemi e quadrupedi dell'esercito*».

Definizioni

- **Alienazione:** «Attività successiva alla dismissione con cui i materiali fuori uso, fuori servizio o eccedenti le esigenze della F.A. possono essere **venduti o permutati** nello stato in cui si trovano ovvero distrutti, tenendo conto della **destinazione finale d'uso** loro attribuita».
- **Vendita:** «Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di cose o di un altro diritto da un contraente all'altro mediante il corrispettivo di un prezzo».
- **Permuta:** «Contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose (i.e. veicoli, sistemi e materiali) o della titolarità di altri diritti (i.e. prestazioni in servizi) da un contraente all'altro».

6.3.1 Alienazione dei beni e materiali militari

Per quanto riguarda la F.A., il D.Lgvo 152/2006 all'art. 184, comma 5-bis, introdotto nel gennaio 2008, ha demandato, a "uno o più decreti del Ministro della Difesa" il compito di disciplinare le "speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della Difesa".

In tale quadro, è stato emanato il Decreto Ministeriale del 6 marzo del 2008 che, nell'individuare i materiali "prettamente militari" ricadenti nel campo di applicazione del menzionato art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006, rinvia all'art. 2 comma 2 della Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento". Tale normativa vigente sul controllo degli armamenti definisce come materiali d'armamento quelli che, "per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia".

6.4 SMALTIMENTO DI MATERIALI PARTICOLARI

Gli Stati membri adottano misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Ciò significa, in pratica, che il controllo effettuato su un materiale qualificato come rifiuto che sia volto a verificarne le caratteristiche affinché esso possa cessare di essere tale è un'operazione di recupero a tutti gli effetti. In conclusione la sottoposizione del rifiuto ad un'operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

END OF WASTE

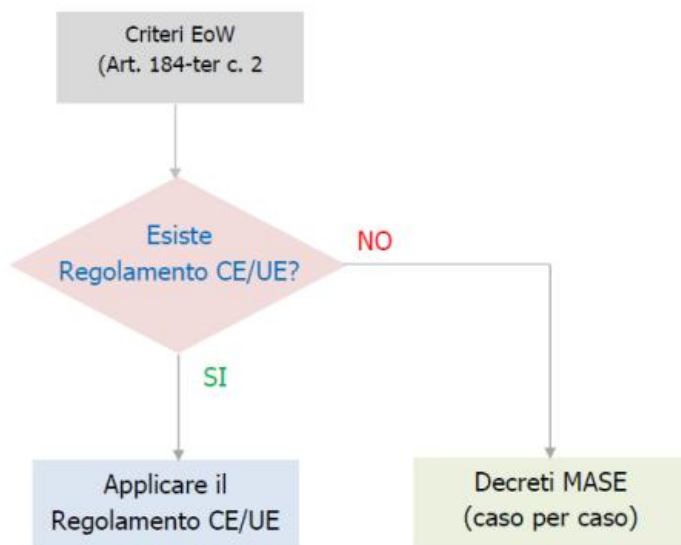
La cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo *status* di prodotto.

**Art. 184-ter, comma 1, D. Lgs. 152/2006
Art. 6 della Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)**

“Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;**
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”

QUEST'ULTIMO ARTICOLO HA DUNQUE PREVISTO CHE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI RELATIVI ALL'END OF WASTE AVVENGA PRIMARIAMENTE MEDIANTE REGOLAMENTO COMUNITARIO, OPPURE MEDIANTE UNO O PIÙ DECRETI MINISTERIALI



Criteri da applicare per l'EoW.

ID	Decreto	Oggetto	TUA	Stato	Fonte
01	Regolamento (UE) n. 333/2011	Rottami metallici	---	Pubblicato	EU
02	Regolamento (UE) 1179/2012	Rottami vetrosi	---	Pubblicato	EU
03	Regolamento (UE) 715/2013	Rottami di rame	---	Pubblicato	EU
04	Decreto 14 febbraio 2013 n. 22	Combustibile Solido Secondario (CSS)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
05	Decreto 28 marzo 2018 n. 69	Conglomerato bituminoso (Fresato d'asfalto)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
06	Decreto 15 maggio 2019 n. 62	Prodotti assorbenti per la persona (PAP)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
07	Decreto 31 marzo 2020 n. 78	Gomma riciclata da pneumatici fuori uso (PFU)	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
08	Decreto 22 settembre 2020 n. 188	Carta e Cartone	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT
09	Decreto EoW in iter	Rifiuti inerti non pericolosi spazzamento stradale	Art. 184-ter c.2	Notificato EC	IT
10	Decreto 28 giugno 2024 n. 127	Costruzione e demolizione	Art. 184-ter c.2	Pubblicato	IT

Alienazione e Smaltimento di pneumatici nuovi e usati

A premessa della trattazione delle modalità di alienazione degli pneumatici dismessi, è opportuno sottolineare che il termine “fuori uso” (certificato da apposito verbale firmato dall’autorità competente in ambito A.D.) conferisce allo pneumatico le caratteristiche di rifiuto speciale non pericoloso, in quanto ha cessato di poter svolgere la sua funzione originaria, cioè di consentire il movimento e l’arresto del veicolo in sicurezza.

In quanto rifiuto, lo pneumatico usato deve essere avviato a recupero o smaltimento, affidandolo al servizio nazionale di riferimento (ditte iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali).



La normativa vigente definisce gli pneumatici fuori uso (PFU) "gli pneumatici rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo".

Questo non esclude che, anche come rifiuto, lo pneumatico fuori uso possa essere riciclato, generando altri prodotti utili (es. componenti per asfaltatura).

Vi sono, inoltre, alcuni casi in cui lo pneumatico, seppur non utilizzabili in ambito F.A. (in considerazione del potenziale impiego gravoso in ambito operativo), può essere rivenduto o permutato per essere riutilizzato nella sua integrità, in particolare se:

- usato ma in buone condizioni;**
- nuovo, ma scaduto di validità.**



Decreto Ministero Ambiente 19 novembre 2019, n. 182 "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso", art. 2 e, ai sensi dell'art. 228, co. 2, del D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152



Pertanto, è necessario individuarne la corretta forma di dismissione, al fine di ottimizzare, e non precluderne, la successiva fase di alienazione.



Lo pneumatico fuori uso (PFU) è un rifiuto speciale non pericoloso, da avviare a recupero/smaltimento affidandolo al Servizio nazionale di riferimento (ditte iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali).



Il produttore dei rifiuti (Comandante o Direttore) dell'EDRC ha l'onere di garantire il corretto recupero o smaltimento degli pneumatici fuori uso, fino alla loro destinazione finale mediante il conferimento:

- al servizio pubblico di raccolta, previa apposita convenzione (se presente), qualora non sia possibile la vendita o la permuta;
- a soggetti terzi autorizzati, iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in caso di vendita o permuta.

Gli pneumatici con peculiarità militari devono essere demilitarizzati prima della loro alienazione (ad es.: rimozione del toroide o del dispositivo di gonfiaggio automatico). Il responsabile dell'officina deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico degli pneumatici documento relativo alla gestione dei rifiuti che consente l'effettuazione dei controlli da parte delle Autorità preposte.

La tassa sullo smaltimento degli pneumatici non deve essere pagata all'atto dello smaltimento, in quanto già pagata all'acquisto



**D.Lgvo 152/2006
"Norme in materia
ambientale",
art. 190**



**D.Lgvo 152/2006 "Norme in materia
ambientale", articolo 228 e s.m.i e
Decreto ministeriale dell'11 aprile 2011,
n. 82 del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare**



La data di produzione di uno pneumatico è identificata dalle ultime 4 cifre del DOT, impresse sul fianco, che indicano la settimana e l'anno di produzione. Il codice 1814 (a sinistra) identifica uno pneumatico fabbricato nella 18^a settimana del 2014. Il codice 0917 (a destra) identifica uno pneumatico fabbricato nella 9^a settimana del 2017. A carattere generale, pur non essendo sancita da normativa la scadenza degli pneumatici, è sconsigliabile utilizzare pneumatici con età maggiore di 10 (dieci) anni. Qualora questo si renda necessario, accertare preventivamente le condizioni del materiale, effettuando una prova di gonfiaggio (alla pressione massima prevista), di tenuta in curva e di frenata.

Gli pneumatici usati, non più utilizzabili in F.A. ma in buone condizioni, possono essere rivenduti o permutati nella loro integrità in maniera da distinguerli da quelli da dichiarare fuori uso.

In sintesi, lo pneumatico usato non è un rifiuto speciale nel caso in cui:

- sia possibile il reimpiego nello stato in cui si trova;
- sia ricostruibile e non sia abbandonato o destinato al recupero e allo smaltimento.

In tali casi gli pneumatici non andranno dichiarati fuori uso ma fuori servizio consentendone la vendita o la permuta in luogo del conferimento come rifiuto speciale a soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali.



TER.P-60-ZP-MEZZI RUOTATI-100-B000
"Mantenimento in servizio degli pneumatici
per automotoveicoli e rimorchi
di specifico impiego militare" edizione Base
1 marzo 2021 della DGAT III Rep – 7^a Div

In relazione ai citati limiti temporali e in base al loro stato d'uso, possono essere alienati nello stato in cui si trovano, gli pneumatici nuovi, come di seguito specificato:

- fuori servizio, per pneumatici al termine della vita tecnica;
- eccedenti le esigenze della F.A., per pneumatici nuovi o poco utilizzati qualora le giacenze siano sovradimensionate rispetto al parco veicoli da supportare, a seguito di dismissione di intere linee di veicoli o di riconfigurazioni degli Enti consegnatari, senza possibilità di perequazioni.



Pertanto, tali lotti di pneumatici andranno proposti per la prioritariamente per la perequazione in ambito F.A. e successivamente proposti per l'inserimento nel decreto semestrale di eccedenza rispetto alle esigenze della F.A

Le carcasse degli pneumatici, le camere d'aria ed i manicotti in gomma delle ruote dei veicoli devono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte.

L'area di stoccaggio deve avere la base impermeabile in cemento, di facile pulizia, protetta degli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.

È opportuno mantenere l'area di stoccaggio in ordine, rimuovendo periodicamente, in un contesto di massima sicurezza e tutela degli operatori, i residui e le polveri di gomma e nerofumo che gli pneumatici rilasciano nell'ambiente.



Al fine di facilitare le periodiche attività di condizionamento, movimentazione e trasporto, per il successivo smaltimento, gli pneumatici fuori uso dovranno essere accatastati su pallet:

- in verticale (pile ≤ 1 metro di altezza);



- oppure in diagonale contrapposta (≤ 2 metri in altezza), per quantità significative.



Tale tipologia d'impilaggio agevolerà il condizionamento delle carcasse con reggetta metallica e il caricamento su autocarro, tramite fork-lift e anche all'interno di un container, per il successivo conferimento a soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ten. Col. g. (pt) SPAD Luca SEGATTI



ESERCITO

SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico
Capo Dipartimento
Insegnante/Consulente Militare nell'ambito del
Trasporto Intermodale delle Merci Pericolose
cell. 3311987867
email: luca.segatti@esercito.difesa.it